

STATUTO  
DEL  
GRUPPO DEI SENATORI  
***PER L'ITALIA***

11 DICEMBRE 2013

CAPITOLO I  
IL GRUPPO DEI SENATORI DI ***PER L'ITALIA***

Articolo 1

Costituzione

Il Gruppo parlamentare "Per l'Italia" al Senato della Repubblica è la continuazione del Gruppo "Scelta Civica per l'Italia" costituito il 21 marzo 2013.

Articolo 2

Appartenenza al Gruppo

Possono aderire al Gruppo tutti i senatori eletti nelle liste "Con Monti per l'Italia", nonché gli altri senatori che ne facciano richiesta quando questa sia stata approvata dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### Articolo 3

#### Votazioni in Aula e in Commissione

I membri s'impegnano, di norma, a sostenere la linea del Gruppo nelle votazioni. Tuttavia, essi possono disattendere in singole votazioni le indicazioni di voto per motivi di coscienza o per radicata convinzione personale, in tal caso essi hanno il dovere di informare preventivamente il direttivo o l'assemblea del Gruppo, indicando i motivi del dissenso.

I membri hanno il dovere di partecipare assiduamente a tutte le sedute d'Aula e della Commissione cui appartengono. In caso di impedimento hanno il dovere di darne tempestiva informazione al segretario d'Aula.

### Articolo 4

#### Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo viene meno, di regola, soltanto quando scade la carica di senatore, o quando il membro dichiara la propria decisione di non farne più parte.

L'assemblea plenaria del Gruppo può decidere, a scrutinio segreto, l'esclusione di un membro del Gruppo.

La proposta di esclusione deve essere trasmessa per iscritto a tutti i membri del Gruppo almeno tre giorni prima della votazione. La decisione, che non può essere adottata senza che sia data all'interessato/a la facoltà di esprimersi in proposito davanti all'assemblea, avviene a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. La decisione è valida se almeno la metà dei membri ha partecipato alla votazione.

## ORGANI DEL GRUPPO

### Articolo 5

#### Organi del Gruppo: membri e poteri

Gli organi del Gruppo sono:

- l'assemblea;
- il direttivo;
- il presidente;
- due vicepresidenti, di cui uno vicario;
- il segretario d'Aula.

## Articolo 6

### Assemblea

L'assemblea decide la linea politica del Gruppo. Essa si riunisce su convocazione del presidente o del direttivo. La convocazione è dovuta quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

L'assemblea plenaria può deliberare, adottare l'ordine del giorno e votare, di regola, indipendentemente dal numero di membri presenti.

Su invito del presidente o del direttivo, altre persone possono partecipare e intervenire alle riunioni senza diritto di voto.

## Articolo 7

### Competenze dell'assemblea plenaria del Gruppo

L'assemblea:

- (a) delibera in merito ai nuovi membri in seno al Gruppo, all'adesione e alla cessazione dell'appartenenza al Gruppo;
- (b) delibera in merito alle questioni politiche all'ordine del giorno del Senato;
- (c) elegge il presidente, i vice-presidenti e il segretario d'Aula mediante voto segreto o altrimenti palese se richiesto all'unanimità;
- (d) distribuisce altre funzioni in seno al Gruppo con il consenso dei designati;
- (e) istituisce i gruppi di lavoro permanenti del Gruppo;
- (f) nomina, su proposta del presidente, i membri incaricati di ricoprire tutte le cariche riservate al Gruppo;
- (g) definisce, su proposta dell'ufficio di presidenza, il bilancio annuale del Gruppo;
- (h) approva lo statuto e il regolamento finanziario del Gruppo.

## Articolo 8

### Composizione ed elezione del direttivo

Il direttivo è composto dal presidente del Gruppo, da due vicepresidenti, dal segretario d'Aula e dal tesoriere.

Il presidente è eletto a scrutinio segreto dalla maggioranza dei membri dell'assemblea.

I vicepresidenti sono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea. L'elezione avviene mediante una scheda sulla quale può essere indicata una sola preferenza. Risultano eletti i due membri che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Il presidente e i vicepresidenti restano in carica per un periodo pari alla durata normale della legislatura.

Il presidente designa, tra i due vicepresidenti eletti, il vicario.

Il presidente nomina il tesoriere.

## Articolo 9

### Competenze del presidente

Il presidente è il rappresentate legale del Gruppo.

Il presidente o chi ne fa le veci in caso di assenza:

- (a) indice e presiede l'assemblea;
- (b) rappresenta il Gruppo in Aula e all'esterno.

## Articolo 10

### Competenze del direttivo

Il direttivo predispose il bilancio consultivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, previa acquisizione della relazione della società di revisione di cui all'art. 16-bis, comma 2 del regolamento del Senato.

## Articolo 11

### Gestione economica e rendicontazione finanziaria

La gestione economica e rendicontazione finanziaria si attua come da regolamento finanziario in allegato.

## Articolo 12

### Modifiche

Il presente Statuto è modificabile con l'approvazione della maggioranza degli iscritti al Gruppo.